

Deliberazione n. ⁴⁷²~~471~~ /2018/PRSE/MUSILE DI PIAVE



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 26 settembre 2018

composta dai magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario relatore

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del



comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2015”* emendata in correzione di un errore materiale con successiva deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR del 20 ottobre 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 24/SEZAUT/2016/INPR del 9 giugno 2016, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 49/2017/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2017;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2015 e la relazione sul bilancio di previsione 2016-2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di MUSILE (VE);

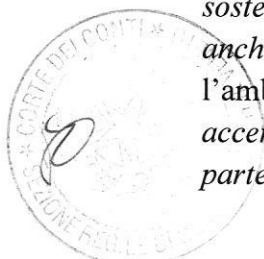
VISTA l'ordinanza del Presidente n. 46/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario Elisabetta Usai;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono, alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”* (di seguito, *“Questionario”*) sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR rispettivamente per il rendiconto 2015 e per il bilancio di previsione 2016-2018).

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici*



per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla L. cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la L. 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione *"di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio"* (Corte cost. 60/2013), la Sezione accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra



accennati.

Ciò premesso, tenuto conto degli esiti del controllo per il precedente esercizio, di cui alla delibera n. 573/2017/PRSE, sulla base dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2015 e al Bilancio di previsione 2016-2018, si evidenziano, per il 2015, le seguenti criticità.

1. Sulla base della documentazione inizialmente agli atti, la Sezione ha chiesto al Comune, in sede istruttoria, di chiarire i motivi della mancata iscrizione nel bilancio di previsione 2016-2018, per ciascuna delle tre annualità, come prima voce di spesa rubricata "*Disavanzo di amministrazione*", della quota annua (euro 21.155,64) del disavanzo accertato in sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi (euro - 634.669,18) con delibera della Giunta comunale n. 53/2015, iscrizione conforme alle modalità di ripiano definite dall'art. 3, comma 16 del D.Lgs. 118/2011 e dall'art. 2, comma 2 del D.M. 2 aprile 2015, e, del resto, coerente con quanto deciso con delibera del Consiglio comunale n. 16/2015.

Inoltre, si è richiesto all'Ente di indicare la voce dell'eventuale iscrizione di tale quota annua sotto altro titolo di spesa e di specificare se la stessa sia stata computata ai fini del pareggio di bilancio.

Nella medesima sede, si è rilevato, sulla base degli schemi di bilancio allegati al Questionario, un "*Equilibrio di parte corrente*" ex art. 162 TUEL di segno negativo (-15.000 euro) per il triennio, ancorché riequilibrato mediante entrate di parte capitale, saldo che, tra l'altro, avrebbe potuto risentire dell'assenza della quota di disavanzo che si sarebbe dovuta iscrivere in spesa.

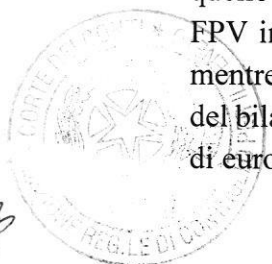
L'Ente, con nota n. 6435/2018, ha dichiarato che "*La quota annua per ciascuna delle tre annualità del bilancio di previsione 2016-18 per il ripiano del disavanzo pari ad € 21.155,64 è iscritta al codice 20.03.1-10.99.99.999 (capitolo di spesa PEG n. 1510), ed è stata computata ai fini del pareggio del bilancio.*"

Non è stata invece data evidenza, nel quadro generale riassuntivo, della voce relativa al disavanzo di amministrazione, nella convinzione che fosse necessario iscrivere solo in sede di rendiconto, non avendo riflessi sostanziali sul pareggio e sugli equilibri di bilancio.

Si assicura comunque che a partire dall'elaborazione del prossimo bilancio di previsione 2019-2021 tale posta verrà correttamente inserita".

Si prende atto degli esiti della verifica effettuata dal Comune e si rinvia al controllo della relativa esatta trasposizione della posta in esame negli esercizi successivi.

2. Con riferimento al rendiconto 2015, in sede istruttoria si rilevava che il FPV in entrata riportato nella prima versione del Questionario (prospetto 1.1.1) non corrispondeva a quello valorizzato in sede di riaccertamento straordinario dei residui. In particolare, il FPV in entrata di parte capitale al 1° gennaio 2015 risultava pari ad euro 1.634.304,31 mentre al 31 dicembre 2015 viene riportato per euro 1.334.304,31 come pure nel conto del bilancio rinvenibile dal sito del Ministero dell'Interno, con una differenza (per difetto) di euro 300.000,00.



Analogamente, si riscontrava una differenza tra il FPV in uscita rinvenibile dal sito del Ministero dell'Interno (60.279,00 euro + 1.109.211,18 euro) e i valori riportati nel Questionario che, peraltro, corrispondevano esattamente al FPV in entrata (ancorché non coincidente con quello del riaccertamento straordinario pari ad euro 56.543,44 + 1.334.304,31 euro).

Ciò premesso, si ricostruiva un valore del disavanzo della gestione della competenza pari ad euro - 129.990,36 al netto del FPV (prospetto 1.1) secondo i valori riportati nel Questionario e pari, invece, a euro 391.367,21 sulla base dei valori del FPV del riaccertamento straordinario e di quelli rinvenibili nel sito del Ministero dell'Interno.

Tali molteplici incongruenze giustificavano la richiesta, formulata in sede istruttoria, di provvedere all'aggiornamento del Questionario e di confermare che non fossero stati eseguiti impegni di spesa finanziati con la maggior componente di parte capitale originariamente riportata in sede di riaccertamento straordinario.

Si rilevava, infine, che, dalla lettura della prima versione del Questionario, risultava applicato e utilizzato a bilancio avanzo di parte corrente per euro 5.279,73 e di parte capitale per euro 0,00 mentre sia dalla relazione dell'Organo di revisione che dal sito del Ministero dell'Interno compare un avanzo applicato in parte capitale per euro 388.880,59 (ed euro 416.234,18 per la parte corrente dal sito "*Finanza locale*") tale da determinare un ulteriore (eventuale) differente valore del risultato della gestione.

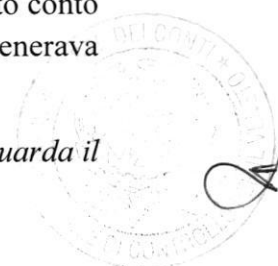
Il Comune, con nota n. 6435/2018, confermava l'impegno, e successivamente vi provvedeva a più riprese, alla correzione del Questionario. Inoltre, dichiarava che *"non sono stati eseguiti impegni di spesa finanziati con la maggiore componente di parte capitale originariamente riportata in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione nel corso dell'es. finanziario 2015 non è stata effettuata alcuna applicazione né in parte corrente né in parte capitale. L'importo di € 416.234,18 non è stato applicato soprattutto al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica."*

Alla luce dei nuovi dati trasmessi, verificata la corrispondenza dei valori del FPV in entrata e spesa, ancora non si può determinare in termini univoci il valore dell'avanzo che sia in SIRTEL che nel sito ministeriale "*Finanza locale*" è riportato in entrata per euro 416.234,18 mentre nel Questionario (ultima versione) è riportato solo per euro 5.279,73 in parte corrente.

Il risultato di gestione competenza, inoltre, quale differenza tra accertamenti e impegni della competenza, secondo quanto risulta dai dati aggiornati, risulta negativo per euro - 129.990,36 (quadro 1.1 del Questionario nella sua ultima versione) mentre assume valore positivo per euro 391.367,21 con il computo dei valori del FPV.

Con successiva richiesta istruttoria, si chiedevano chiarimenti in merito all'imputazione in spesa con segno negativo, in sede di rendiconto 2015, del disavanzo da riaccertamento straordinario con conseguente algebrica riduzione della spesa a consuntivo, tenuto conto che, nel sito di "*Finanza locale*", tale negatività del disavanzo iscritto in spesa generava un risultato di euro 1.142.270,57.

In merito, il Comune, con nota n. 15958/2018, ha dichiarato che *"Per quanto riguarda il*



recupero dei disavanzo della gestione di competenza, dovuto all'iscrizione del disavanzo in spesa, con segno negativo, per euro 634.669,18, in sede di bilancio di previsione 2015, si ritiene che tale disavanzo sia stato sanato nel corso della gestione avendo comunque avuto, quale risultato di amministrazione al 31.12.2015, un disavanzo complessivo di gestione di euro 613.513,64, pari all'importo iniziale del disavanzo da riaccertamento straordinario (euro 634.669,18) meno la quota annua di ripiano trentennale (euro 21.155,64), non contravvenendo pertanto all'obbligo di riduzione del suddetto disavanzo, ne' generando sostanzialmente ulteriori importi di disavanzo nel corso dell'es. finanziario 2015, se non a livello, come rilevato, di equilibri della gestione di competenza, senza pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo finale: risultato di amministrazione generale finale al 31.12.2015, disavanzo per euro 613.513,64, effettivamente ottenuto.

Si evidenzia che l'indicazione con segno negativo del disavanzo di amministrazione intendeva evidenziare, appunto, la non obbligatorietà del recupero di detto disavanzo nel corso dell'es. finanziario 2015, avendo il Comune optato per la rateizzazione del recupero in trent'anni, per cui la quota da recuperare era pari soltanto ad euro 21.155,64, come di fatto è avvenuto”.

Si prende atto delle precisazioni fornite dall'Ente, ma si confermano le perplessità sul corretto calcolo del disavanzo in parola.

Difatti, l'avvenuto computo dell'intero disavanzo con segno negativo in sede di bilancio previsionale, come accennato, genera l'autorizzazione a una spesa minore nel corso dell'esercizio mentre l'analoga iscrizione in spesa a fine esercizio comporta una minore spesa dotata di copertura.

L'Ente, ad ogni modo, ha provveduto a correggere l'iscrizione in spesa, apponendovi segno positivo, dell'intero disavanzo da riaccertamento, e a rideterminare un risultato della gestione di competenza pari a euro 172.933,21 che evidenzia una riduzione del disavanzo della gestione di competenza (singolarmente) esattamente per il medesimo importo della quota annua (euro 21.155,64) di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario per effetto di un incremento della variazione (v. lett. C successiva tabella) del risultato contabile di amministrazione “maggiore” dell'incremento (v. lett. D successiva tabella) della variazione dei vincoli tra un esercizio e l'altro come da prospetto a seguire:



SCOMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ex art. 187 TUEL (1.2.1 del questionario)					
	SALDI DA RENDICONTO		VARIAZIONI TRA ESERCIZI		
	Rendiconto 2015	Rendiconto 2014 (valori al 01/01/2015 riacc. Str.)	Variazione 2014-2015	di cui < vincoli da applicazione in ENTRATA avanzo	di cui > vincoli da nuova formazione o economie varie ²
C RISULTATO CONTABILE AMMINISTRAZIONE ex art. 186 TUEL	558.459,46	394.267,20	164.192,26		
di cui Fondo cassa finale al 31/12	389.202,86	1.605.953,34	-1.216.750,48		
unitamente a Vincoli di cassa da ricostituire	0,00	0,00	0,00		
di cui RESIDUI ATTIVI TOTALI al 31/12*	4.827.987,93	5.371.343,06	-543.355,13		
di cui RESIDUI PASSIVI TOTALI AL 31/12*	3.489.241,15	4.892.181,45	-1.402.940,30		
di cui FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IN SPESA	1.169.490,18	1.690.847,75	-521.357,57		
Distinzione del risultato di amministrazione in fondi: ²					
Accantonati	709.295,53	654.000,00	55.295,53	0,00	55.295,53
Vincolati	243.511,98	233.989,71	9.522,27	0,00	9.522,27
Destinati agli investimenti	219.165,49	140.946,67	78.218,82	-388.880,59	467.099,41
Liberi	-613.513,54	-634.669,18	21.155,64	-5.279,73	26.435,37
D SOMMA delle componenti accantonate, vincolate, destinate (comma 2)²	1.171.973,00	1.028.936,38	143.036,62		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex (comma 2) C - D	-613.513,54	-634.669,18	21.155,64	-394.160,32	558.459,46

Fonte: Questionario sul rendiconto 2015 e Relazione del Revisore sul rendiconto 2015

Si vuole richiamare l'attenzione del Comune, inoltre, sulla circostanza per cui, l'Ente ha dato copertura al descritto disavanzo (634.669,18 euro) anche mediante applicazione di un avanzo di valore assoluto ad esso inferiore (394.160,32 euro, facendo riferimento al dato desumibile dalla Relazione dell'Organo di revisione, pag. 10).

Desta qualche perplessità, inoltre, come, a fronte di un decremento complessivo dei residui passivi nel corso della gestione, si assista a fine esercizio ad un incremento dei vincoli e delle destinazioni apposti al complesso delle entrate.

Ad ogni buon conto, si prende atto che l'Ente ha chiuso il rendiconto 2016 e 2017 con un risultato contabile in aumento (rispettivamente per euro 764.847,25 nel 2016 e per euro 1.052.710,04 nel 2017) e un disavanzo in diminuzione (rispettivamente per euro -592.397,90 nel 2016 e per euro -571.242,26) per una quota di euro 21.155,64 all'anno.

Alla luce di tutto quanto rappresentato, e delle molteplici correzioni operate sulla documentazione probatoria dei risultati in esame, si chiede all'Ente e all'Organo di revisione, in conclusione, di verificare congiuntamente i dati offerti e di provvedere all'adozione delle misure contabili e amministrative che tengano conto di quanto sopra rilevato, avendo cura di addivenire a una corretta e certa rappresentazione del disavanzo.

Si invita il Comune, inoltre, ad una verifica, ed eventuale rettifica, dei dati rappresentati nel sito di "Finanza locale" al fine di conferire ad essi piena coerenza con le scritture contabili.

3. Tenuto conto del disavanzo registrato dal Comune al 31 dicembre 2015, pur con le precisazioni sopra riferite, in sede istruttoria si è chiesto di chiarire il mancato accantonamento al fondo per contenzioso e a quello per le perdite delle società partecipate.

Inoltre, si è chiesto di fornire giustificazione della coerenza dell'adozione del c.d. metodo semplificato nella determinazione del FCDE rispetto al principio contabile 3.3, All. 4/1, D.Lgs. 118/2011 alla luce, come detto, anche della situazione di disavanzo in cui versa

l'Ente.

Il Comune, con nota n. 6435/2018, ha dichiarato che *“Non sono stati previsti fondi per contenzioso e per perdite di società partecipate in quanto, in base alla documentazione disponibile, non ricorrevano i presupposti per tali accantonamenti.*

Per Il FCDE si è adottato il c.d. metodo semplificato in considerazione del fatto che detto fondo ogni anno viene incrementato con quote ad aliquote crescenti in sede di bilancio di previsione che si vengono a sommare allo stanziamento degli esercizi precedenti riducendo progressivamente la differenza originata dai due diversi metodi.

In questo modo, nelle intenzioni degli amministratori, tale metodo ha permesso di liberare, soprattutto inizialmente, qualche risorsa aggiuntiva per consentire una più efficace gestione complessiva dei servizi a favore della cittadinanza.”.

Si ritiene che la totale assenza di un accantonamento al Fondo per rischi da contenzioso ai sensi del punto 5.2, lett. h), All. 4/2, D.Lgs. 118/2011 necessiti di una ponderata valutazione da parte dell'Ente.

Per ciò che concerne il FCDE, l'Ente non fornisce alcun riscontro né obiezione in merito all'osservazione formulata in sede istruttoria. Sul punto, si richiama l'attenzione sulla circostanza per cui l'adozione, in luogo del c.d. metodo ordinario, basato sull'andamento dei residui delle gestioni pregresse, del metodo c.d. semplificato (FCDE al 1° gennaio dell'esercizio cui il Rendiconto si riferisce al netto degli utilizzi per la cancellazione o lo stralcio dei crediti e sommato l'importo definitivamente accantonato nel Bilancio di previsione nell'esercizio), di natura incrementale, rischia di non garantire il rispetto del principio di cui al punto 3.3, All. 4/2, D.Lgs. 118/2011, il quale consente l'esercizio di tale facoltà *“tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019”* con conseguente difficoltà di reperimento della futura copertura, tanto più in presenza di una possibile sottostima iniziale del fondo e di un disavanzo in corso di ripiano.

Si aggiunga che l'utilizzo del FCDE per gestire quote di avanzo accantonato in funzione di copertura di spesa corrente contrasta con le finalità dell'istituto in esame e soggiace a precise regole procedurali, quali l'art. 187, comma 2, TUEL, il quale dispone che *“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio (...) Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione svincolata, in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.”.*

Si raccomanda, in conclusione, una prudente e rigorosa stima e gestione dei fondi costituenti il risultato di amministrazione.

3. Con riferimento alla gestione dei residui, si è chiesto all'Ente, in sede istruttoria, di relazionare in merito alla tendenziale difficoltà di incasso dei propri crediti che sembra emergere sia dal saldo negativo tra riscossioni e pagamenti, con particolare riguardo alla



parte corrente interamente riconducibile alla gestione dei residui, oltre che dalla presenza di residui a fine esercizio per euro 4.827.987,93, di cui 3.349.799,01 di parte corrente e, ancora, dal ricorso (pur marginale) alle anticipazioni di tesoreria e, infine, da un ingente quantità (50,6%) di residui attivi di parte corrente antecedente il 2015 e di residui del titolo III (euro 123.135,79) per sanzioni del Codice della strada antecedenti il 2010.

Nel 2015, inoltre, la cassa è passata da euro 1.605.953,34 del 2014 ad euro 389.202,86 con una diminuzione di -1.216.750,48 euro. Negativo risulta essere anche il saldo intermedio di parte corrente sia di competenza che dei residui come da schema a seguire:

Riscossioni e pagamenti parte corrente

	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale			1.605.953,34
Entrate titolo I	3.992.617,07	772.744,25	4.765.361,32
Entrate titolo II	447.561,11	27.900,35	475.461,46
Entrate titolo III	759.321,19	184.218,81	943.540,00
Totale titoli (I+II+III) (A) RISCOSSIONI	5.199.499,37	984.863,41	6.184.362,78
Spese titolo I (B) PAGAMENTI	4.926.981,65	1.615.376,66	6.542.358,31
Saldi parziali al lordo di rimborsi prestiti e anticipazioni di tesoreria	272.517,72	-630.513,25	-357.995,53
Rimborso prestiti (C) di cui:	310.110,06	53.280,00	363.390,06
Anticipazioni di tesoreria	35.686,82	0,00	35.686,82
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a lungo termine	274.423,24	53.280,00	327.703,24
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	-37.592,34	-683.793,25	-721.385,59

Fonte: Questionario Rendiconto 2015 – quadro 1.2.4.1

Si è domandato, inoltre, di giustificare la totale assenza di vincoli di cassa pur in presenza di ingenti valori di residui attivi e in condizione di disavanzo di amministrazione.

Il Comune, con la menzionata nota n. 6435/2018, ha riconosciuto le difficoltà della gestione di cassa in dipendenza dell'andamento delle riscossioni in conto residui, ma, nel contempo, ha comunicato che la giacenza finale di cassa è significativamente aumentata nel 2016 (euro 678.116,45) e nel 2017 (euro 1.163.303,72).

È rimasta inevasa, per contro, la richiesta di giustificare l'assenza dei vincoli di cassa.

Tanto considerato, si raccomanda il miglioramento della capacità di riscossione, e, in generale, una più efficiente gestione dei residui e, preso atto della criticità sopra descritta per il 2015 per ciò che concerne la situazione di cassa, si rinvia ai successivi esercizi la verifica del superamento della stessa secondo quanto dichiarato dall'Ente.

4. Si raccomanda l'integrale adempimento degli obblighi pubblicitari in materia di tempestività dei pagamenti, preso atto della segnalazione formulata dal Revisore (quesito 1.2.15.4 del Questionario sul rendiconto 2015), circa l'assenza del prospetto relativo ai pagamenti effettuati oltre i termini di cui al D.Lgs. 231/2002 per carente disponibilità del medesimo, secondo quanto attestato, nel gestionale di contabilità dell'Ente.

5. Si è verificato che il risultato economico di esercizio è negativo per euro 733.166,61 come pure quello della gestione caratteristica e di quella operativa (pag. 29 Relazione dell'Organo di revisione).



Si rileva, pertanto, la necessità di garantire il rispetto del principio 15 del D.lgs. 118/2011 (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126) in base al quale *"Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata"*.

In tal senso, la corretta pianificazione delle spese per investimenti deve tener conto, sia in termini di programmazione che di rendicontazione, dell'effettiva capacità dell'Ente di assorbire le relative quote di costo nei singoli esercizi.

Inoltre, si è appurato che il totale dei crediti (6.159.100,92 euro) non corrisponde al totale dei residui attivi (4.827.987,93 euro).

A tale proposito, si invita l'Organo di revisione, per gli esercizi successivi, alla verifica della corretta conciliazione delle poste finanziarie con quelle delle contabilità economico-patrimoniale.

6. Con riferimento alle società partecipate dal Comune, si raccomanda il rispetto dei tempi previsti per le varie attività di riordino con la delibera n. 59 del 28 settembre 2017, avente a oggetto la razionalizzazione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, e con le delibere del Consiglio comunale n. 57 del 29 settembre 2017 e n. 76 del 20 dicembre 2017 per quanto attiene alla Musile Servizi e Patrimonio s.r.l.

Per ciò che concerne le partecipazioni societarie indirette, anche se tali da generare un presumibile basso impatto negli equilibri dell'Ente dei risultati di esercizio negativi o dei deterioramenti patrimoniali, si raccomanda, infine, un costante monitoraggio di tutti i soggetti partecipati, soprattutto nelle ipotesi di scarsa remuneratività e precario equilibrio patrimoniale, avendo cura di verificare se sia stata effettuata l'eventuale svalutazione da parte della partecipante diretta con riferimento alle proprie immobilizzazioni finanziarie da partecipazione.

7. Si raccomanda, infine, il rispetto dell'art. 11, comma 5, D.lgs. 118/2011 in merito al contenuto obbligatorio della Nota integrativa stante la carente inclusione in tale documento contabile (quesito 11 del Questionario sul bilancio di previsione 2016-2018) dell'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione e dell'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate (lett. b) e c) del citato art. 11).

PQM

la Sezione regionale di controllo per il Veneto:

- invita l'Ente alla verifica dello stabile mantenimento degli equilibri alla luce del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata di cui al D.lgs. 118/2011;

- invita l'Ente e l'Organo di revisione a una verifica congiunta dei dati forniti alla Sezione stessa e all'adozione delle misure contabili e amministrative che tengano conto di quanto rilevato in parte motiva per addivenire a una corretta e certa rappresentazione del disavanzo;

- invita a una verifica, ed eventuale rettifica, dei dati rappresentati nel sito di Finanza



locale al fine di conferire ad essi piena coerenza con le scritture contabili;

- invita alla verifica della corretta applicazione del punto 5.2, lett. h), All. 4/2, D.Lgs. 118/2011 per ciò che concerne il Fondo per rischi da contenzioso;
- raccomanda il rispetto del principio di cui al punto 3.3, All. 4/2, D.lgs. 118/2011 e dell'art. 187, comma 2, TUEL per quanto attiene il FCDE;
- raccomanda il miglioramento della capacità di riscossione, e, in generale, una più efficiente gestione dei residui;
- invita all'integrale adempimento degli obblighi pubblicitari in materia di tempestività dei pagamenti;
- richiama la necessità di garantire il rispetto del principio 15 del D.lgs. 118/2011 circa il raggiungimento dell'equilibrio, anche economico;
- si invita l'Organo di revisione, per gli esercizi successivi, alla verifica della corretta conciliazione delle poste finanziarie con quelle delle contabilità economico-patrimoniale;
- richiama la necessità di garantire la celere attuazione della razionalizzazione straordinaria di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016;
- raccomanda il rispetto dell'art. 11, comma 5, D.lgs. 118/2011 in merito al contenuto obbligatoria della Nota integrativa al Bilancio di previsione.

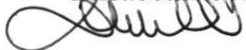
Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di MUSILE (VE).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 26 settembre 2018.

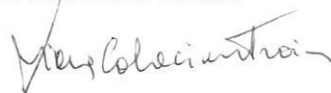
Il Magistrato relatore

Elisabetta Usai



Il Presidente

Diana Calaciura Traina



Depositata in Segreteria il

27 NOV. 2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

